

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

ART 1 OGGETTO

Il servizio di cassa dell'Agenzia Spaziale Italiana (in seguito denominato "Ente" o A.S.I.), è affidato, secondo quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'ASI (delibera CdA 85/2017 del 29 maggio 2017), in base ad apposito contratto e previo espletamento di apposita gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i..

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

~~(Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità dei patti stipulati con un apposito contratto.)~~

L'Istituto Cassiere (in seguito denominato anche "Banca") non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ASI.

L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale dell'Istituto Cassiere, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente rivalsa dell'ASI a carico dell'Istituto cassiere di tutti i maggiori oneri e danni derivanti.

~~(Con la cessazione del servizio, l'Istituto Cassiere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al passaggio di consegne, ed alla conciliazione contabile con le scritture dell'Ente, nonché depositare presso l'Ente tutta la documentazione inerente alla gestione del servizio medesimo, ovvero su disposizioni dell'Ente, a trasferire detta documentazione al Cassiere subentrante.)~~

~~(Il Cassiere su richiesta dell'Ente si obbliga a proseguire il servizio anche oltre il termine di scadenza del contratto, alle medesime condizioni, fino a che non sia efficace il nuovo contratto di cassa e non sia intervenuto il conseguente passaggio di consegne.)~~

Per gli ultimi 10 giorni di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti indilazionabili.

Dopo il termine del 31 dicembre non potranno effettuarsi operazioni di riscossione e di pagamento sul bilancio dell'esercizio precedente, salvo la regolarizzazione delle poste contabili sospese (sospesi di incasso e di pagamento da regolarizzare).

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l'Istituto Cassiere restituirà all'ASI gli ordinativi inestinti emessi nell'esercizio di chiusura, o comunque ne darà adeguata evidenza, per le consuete operazioni di annullamento.

Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni emanate in materia dallo Stato, alle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato, ed alle norme e regolamenti dell'ASI. In caso di modifiche della normativa di riferimento citata, l'istituto Cassiere dovrà adeguarsi senza oneri aggiuntivi a carico dell'ASI.

Il servizio di cassa dell'ASI verrà domiciliato presso lo sportello più vicino alla sede legale dell'ASI.

Per tutte le problematiche e segnalazioni di natura tecnica inerenti il servizio, dovrà essere attivo un numero verde dedicato o comunque un canale di comunicazione in grado di consentire in modo agevole la soluzione delle diverse problematiche inerenti la gestione del servizio, operativo nell'orario di lavoro del personale dell'ASI.

L'Istituto cassiere garantisce la disponibilità di un team operativo di tesoreria in possesso di specifica "expertise" tecnica.

L'Istituto Cassiere, inoltre, provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio coerentemente e compatibilmente con l'assetto organizzativo contabile ed informatico dell'ASI.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta dell'ASI e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. In particolare, l'interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istituto Cassiere si impegna ad assicurare la gestione del servizio di cassa nel rispetto delle linee guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE + curato dal MEF Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il servizio di cassa, compresi gli ordinativi in valuta estera, dovrà essere intrattenuto per via telematica attraverso un "canale sicuro" tra sistema centrale dell'Ente e sistema centrale della Banca, salvo le eccezioni per le quali non è possibile ricorrere al canale informatico (MAV, RAV, Bollettini, F23, ecc.). Dovrà essere assicurata l'attivazione di un sistema di trasmissione dati che preveda l'uso della firma digitale.

Di comune accordo tra le parti, le modalità di espletamento del servizio dovranno essere oggetto di tutti i perfezionamenti ritenuti opportuni e delle varianti ritenute necessarie. Ciò al fine di assicurare in ogni momento la perfetta rispondenza tra il servizio offerto e le norme di legge e regolamentari che lo disciplinano, senza oneri aggiuntivi per l'ASI.

Il servizio in dettaglio dovrà:

- garantire l'accessibilità via web per la gestione dell'ordinativo informatico (OPI);
- prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (ad esempio: smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati;
- effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;

- fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte dell'Istituto Cassiere.

ART. 2 RISCOSSIONI

In relazione a quanto sopra, l'Ente delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'ASI, secondo le regole tecniche e lo standard definito dall'AgID.

Per le entrate rimosse verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera, solo se dagli elementi in possesso dell'Istituto Cassiere risulterà evidente che le stesse rientrano tra quelle di cui all'art. 1, terzo comma del decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985.

La Banca dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione dettagliata e completa della causale del versamento, gli estremi identificativi del versante, l'ammontare, la data del versamento e la clausola espressa "salvo i diritti dell'Ente".

Tali incassi, da accreditare a cura della Banca su apposito conto di evidenza, saranno immediatamente segnalati all'Ente stesso, al quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Qualora i sospesi non contengano tutti gli elementi sopra determinati il Cassiere è obbligato ad attivare, a suo carico, tutte le iniziative per acquisire i dati mancanti necessari per l'emissione dell'ordinativo di riscossione.

I bonifici disposti da terzi a mezzo rete inter Bancaria per il tramite di altre dipendenze della Banca o di altri istituti di credito, saranno accreditati sul conto di evidenza di cui sopra.

ART. 3 PAGAMENTI

La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi finanziari individuali o collettivi, emessi e firmati digitalmente dalle persone autorizzate.

Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere emessi secondo le regole tecniche e lo standard definito dall'AgID.

Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale, la Banca procederà sulla base di un file informatico di accrediti ai beneficiari per la lavorazione on line dei pagamenti disposti con bonifico bancario.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dall'ASI, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica.

L'ASI ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro; in questo caso l'Istituto Cassiere dovrà eseguire l'ordinativo alla data definita dall'ASI.

L'esecuzione degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per l'ASI e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge e le eventuali spese postali anche ove richieste in via d'urgenza.

L'Istituto Cassiere fornirà analitica rendicontazione dei bolli di quietanza e di ogni altro rimborso di spesa reclamato.

La Banca però, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell'Ente, da comunicarsi con le firme autorizzate, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere successivamente dall'Ente su richiesta della Banca.

Per ogni pagamento diretto presso gli sportelli della Banca, la stessa si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul mandato o sulla relativa disposizione di pagamento, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione. Per i pagamenti eseguiti mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso la medesima Banca, con bonifico Bancario presso Aziende di credito corrispondenti e con assegni circolari, da emettere sempre con la clausola "non trasferibile", la Banca dovrà dare riscontro dell'avvenuta esecuzione.

Per i pagamenti effettuati, invece, mediante versamenti su conto corrente postale, emissione di vaglia postale e assegni di conto corrente postale, costituiranno quietanza, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di conto corrente postale. L'Istituto Cassiere provvederà a dare opportuna evidenza delle quietanze stesse.

I mandati che si riferiscono a pagamenti da effettuare con le modalità di cui all'art. 44 della legge 526/1982 dovranno contenere le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali interessate, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle regole tecniche e standard emanate dall'AgID.

Qualunque penalità, indennità di mora, sanzioni ecc., derivante dal ritardato pagamento dovuto al mancato rispetto di quanto previsto al 5° capoverso del presente articolo, verrà posto a carico dell'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sull'ordinativo di pagamento.

L'Istituto Cassiere dovrà rendere possibile inoltrare gli ordinativi di pagamento estero in Euro (Circuito SEPA) attraverso i flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico. Per i pagamenti in valuta diversa dall'Euro, l'ASI inoltrerà un flusso telematico, contenente apposita richiesta in valuta estera. L'Istituto Cassiere, eseguita la disposizione di pagamento estero in valuta, provvede a fornire all'ASI in via telematica conferma dell'avvenuto

pagamento mettendo in evidenza distintamente l'importo liquidato in valuta e in Euro, il cambio applicato e la distinta delle spese addebitate all'ASI.

L'Istituto Cassiere non potrà pretendere commissioni per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento estero, né dall'ASI né dai creditori della stessa, fatto salvo il rimborso di eventuali commissioni pagate ai corrispondenti esteri dell'Istituto Cassiere.

L'importo dei costi e dei tempi di esecuzione degli ordinativi di pagamento estero in Euro o in valuta dovranno essere predefiniti dall'Istituto Cassiere al momento della stipula del contratto e potranno essere aggiornati almeno semestralmente o a cadenza inferiore, sulla base delle indicazioni ABI. Nel corso del rapporto contrattuale l'ASI sarà legittimato a richiederne la riduzione degli stessi, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari.

Il cambio e le eventuali commissioni applicate alle operazioni in valuta non potrà essere diverso da quello applicato alla migliore clientela.

ART.4 CARTE DI CREDITO

1. La banca cura il rilascio di carte di credito emesse da Impresa autorizzata ai sensi di legge, comunemente accettate nei circuiti nazionali ed internazionali. Ciascuna carta di credito, la cui emissione è subordinata al gradimento dell'Ente, contiene l'indicazione del funzionario legittimato ad utilizzarla, di seguito denominato titolare.

2, Le carte di credito, di cui al comma precedente, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) rilascio gratuito;
- b) validità di mesi 24 dalla data di rilascio;
- c) commissione di cambio: nessun onere aggiuntivo rispetto a quelli applicati dalla società emittente la carta alla propria clientela primaria;
- d) sostituzione, in caso di smarrimento o sottrazione;
- e) costi complessivi per la gestione pari al mero rimborso di quanto addebitato dall'Impresa emittente la carta;
- f) abilitazione per transazioni da effettuare sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- g) addebito delle spese effettuate sul conto intestato all'Ente;
- h) addebito con valuta in data non precedente agli ultimi cinque giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate;
- i) predisposizione, da parte del soggetto emittente, di estratti conto, con indicazione altresì della data di ciascuna transazione e del tipo di spesa a cui si riferisce;
- j) trasmissione all'ASI, entro il 10 di ciascun mese, dell'estratto conto di cui alla precedente lettera, riferito alle spese effettuate nel precedente mese;

- k) copertura assicurativa per ogni perdita derivante da smarrimento e/o sottrazione della carta, nelle 24 ore successive lo smarrimento/sottrazione, in caso di utilizzo fraudolento fino al momento di ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento e/o sottrazione;
 - l) non abilitazione ad effettuare prelievo di contanti a mezzo ATM (carta corporate);
 - m) limite di spesa massima mensile per ciascuna carta di credito e per ciascuna transazione sarà comunicato alla Banca in sede di richiesta di rilascio della carta stessa.
 - n) rinnovo automatico delle carte alla scadenza e la loro revoca o sospensione, in qualsiasi momento, su segnalazione dell'Ente;
3. Alla data di cui alla lett. h), la Banca provvede comunque ad addebitare le somme sul conto intestato all'ASI. Qualora non sia stato preventivamente emesso il relativo mandato di pagamento, il pagamento in sospeso viene successivamente contabilizzato dall'Ente mediante emissione di mandato di regolazione. Qualora nel conto intestato all'Ente manchi la liquidità necessaria, la Banca applicherà il tasso pari al tasso Euribor 1 mese pro tempore vigente (365/365) aumentato dello 0,00 punti percentuali, nessuna commissione è dovuta.

ART.5 GARANZIA FIDEIUSSORIA

La Banca su richiesta dell'Ente rilascia garanzie fideiussorie a favore di terzi. La Banca istituisce una linea di affidamento per fideiussioni (di seguito "Plafond") non inferiore a 5 milioni di euro, in favore dell'Ente. La Banca comunicherà all'Ente con scadenza mensile un prospetto riepilogativo delle fideiussioni emesse e del plafond residuo. Sul servizio centralizzato di emissione fideiussioni sarà applicata una commissione, praticata per anno o frazione, non superiore allo 0,30%.

L'addebito delle commissioni e del diritto fisso verrà effettuato dalla Banca sul conto intestato all'ASI; qualora nel conto manchi la liquidità necessaria, la Banca applicherà il medesimo tasso di cui al precedente art. 4, comma 3. L'eventuale escussione verrà addebitata sulla contabilità speciale dell'Ente. Qualora manchi la liquidità necessaria, la Banca applicherà il tasso previsto per le anticipazioni di cassa di cui al successivo art. 8.

ART. 6 FIRME AUTORIZZATE

Il Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Amministrativa s'impegnano a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti con cui hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

ART. 7 TRASMISSIONE ORDINATIVI

Gli ordinativi di pagamento e di riscossione saranno trasmessi all'Istituto Cassiere di norma in via telematica, salvo la possibilità di trasmissione cartacea, per eventuali necessità individuate dall'ASI, comunque corredati della relativa distinta.

Tali distinte, numerate progressivamente e datate, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dell'ordinativo;
- l'indicazione dell'intestatario;
- l'importo del documento contabile.

ART. 8 LIMITI DI PAGAMENTO

La Banca è tenuta a dar corso ai pagamenti disposti dall'Ente a valere sulle disponibilità esistenti nella contabilità speciale fruttifera e infruttifera, con le modalità indicate nel decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985. Per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali, l'Ente potrà far ricorso all'accensione di anticipazioni nei limiti dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ASI, accertate nell'anno precedente.

Nel rispetto delle disposizioni del sistema di Tesoreria Unica le relative esposizioni saranno reintegrate, da parte della Banca stessa in concomitanza con l'acquisizione di introiti. Le anticipazioni vanno comunque estinte alla chiusura dell'esercizio.

Sulle suddette anticipazioni, sarà applicato il tasso di interesse debitore indicato in sede di offerta economica.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente s'impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, concesse dalla Banca, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dall'Istituto cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

ART 9 COMUNICAZIONI PERIODICHE - RESTITUZIONE ORDINATIVI

I mandati di pagamento non incassati dai rispettivi beneficiari saranno segnalati tempestivamente all'Ente secondo modalità espressamente concordate, al fine di ottenere nuove istruzioni.

L'Istituto Cassiere metterà a disposizione con cadenza giornaliera all'ASI l'estratto del conto di evidenza (giornaliera di cassa), che espone tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati nella giornata ed il relativo saldo.

Trimestralmente e a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) l'Istituto Cassiere trasmetterà all'ASI, gli estratti conto per valuta relativi all'intero periodo di riferimento (anno solare o frazione di esso).

L'ASI verificherà gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni.

Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Istituto Cassiere trasmetterà all'ASI i prospetti dei dati SIOPE. Su richiesta della Direzione Generale, l'Istituto Cassiere trasmetterà le situazioni periodiche di rilevazione SIOPE inviate in Banca d'Italia.

L'Istituto Cassiere provvede alla trasmissione telematica dei dati relativi agli ordinativi di incasso e pagamento estinti quotidianamente sui conti intestati all'ASI, con le necessarie comunicazioni di norma in via telematica, salvo la possibilità di trasmissione cartacea, per eventuali necessità individuate dall'Ente.

Il servizio dovrà prevedere, come minimo, i seguenti scambi di informazioni:

- ordinativi di incasso e di pagamento: l'ASI potrà inviare giornalmente all'Istituto Cassiere uno o più flussi contenenti le disposizioni di pagamento e di incasso;
- esito ordinativi: l'Istituto Cassiere dovrà inviare almeno giornalmente un flusso informativo contenente informazioni relative all'esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche dell'ASI;
- movimenti di entrata e di uscita: l'Istituto Cassiere dovrà inviare giornalmente i flussi informativi relativi ai movimenti di entrata e di uscita dell'ASI, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche dell'ASI;
- non eseguiti: l'Istituto Cassiere dovrà inviare un flusso informativo giornaliero contenente informazioni relative all'impossibilità di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche del ASI;
- annullamento sospesi: l'Istituto Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all'annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita.

Entro la fine del mese l'Istituto Cassiere dovrà trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente o comunque dovrà dare evidenza del buon fine dell'operazione di incasso e/o pagamento.

Tale reportistica dovrà essere prodotta su documento digitale. In alternativa potrà essere concordato tra le parti un apposito flusso telematico compatibile con gli applicativi dell'ASI.

Oltre a quanto riportato sopra, l'Istituto Cassiere dovrà rendersi disponibile a fornire all'ASI, con cadenza mensile (entro i primi cinque giorni lavorativi del mese), il rendiconto (quadro di raccordo) delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente.

L'Istituto Cassiere procederà ogni mese, al raccordo della situazione della contabilità speciale fruttifera e infruttifera, trasmessa dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Roma, con

quella risultante dalle sue scritture di evidenza. Al riguardo si rimanda a quanto dettagliatamente riportato all'articolo 13.

L'istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

il conto riassuntivo del movimento di cassa;

il bollettario delle riscossioni;

eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

L'istituto Cassiere avrà l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, di regola mediante sistemi informatici secondo le modalità di protocollo dell'Ordinativo Informatico:

la giornaliera di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento ed il relativo sbilancio;

gli ordinativi telematici ed eventualmente cartacei nei casi di motivata necessità ed urgenza; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all'ente tramite flusso telematico e, ove cartacei, entro un mese successivo all'avvenuta estinzione; le quietanze di riscossione e di pagamento dovranno essere consegnate in formato digitale salvo casi straordinari debitamente motivati ed accettati dall'ASI;

lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);

tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future.

Fermi gli obblighi di conservazione previsti per legge e le previsioni sulla documentazione del rapporto contenute nel presente Capitolato, l'Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta o trattata nel corso del relativo rapporto, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione.

La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di validità del Contratto.

Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 anni (termine di conservazione).

L'Istituto Cassiere dovrà garantire la disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del contratto, consentendo all'ASI l'estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati.

ART.10 CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

La Banca tiene aggiornati e custodisce:

- il conto di evidenza riassuntivo del movimento di cassa;
- l'evidenza dei pagamenti in attesa di mandato;
- l'evidenza degli incassi in attesa di reverseale;
- gli ordinativi d'incasso e di pagamento non estinti;

- il conto fruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
- il conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
- le evidenze dei dati SIOPE.

ART. 11 CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE

Gli ordinativi di pagamento saranno addebitati dalla Banca al momento dell'esecuzione; quelli estinguibili con quietanza dei beneficiari verranno addebitati al momento dell'effettivo pagamento.

ART. 12 COMUNICAZIONI PERIODICHE DELLA BANCA ALL'ENTE - CHIUSURA CONTI – RECLAMI

Mensilmente e a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) la Banca trasmetterà all'Ente gli estratti conto per valuta relativi all'intero periodo di riferimento (anno solare o frazione di esso). Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, la Banca trasmetterà all'Ente i prospetti dei dati SIOPE. Su richiesta dell'Unità Amministrazione Contabilità e Finanza, la Banca trasmetterà le situazioni periodiche di rilevazione SIOPE inviate a Banca d'Italia.

L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto loro trasmessi.

Trascorsi 90 giorni dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

L'Ente è tenuto a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 13 QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

La Banca procederà ogni mese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985, al raccordo della situazione della contabilità speciale fruttifera e infruttifera, trasmessa dalla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con quella risultante dalle sue scritture di evidenza. La Banca procederà, altresì, ogni tre mesi, o prima, se ritenuto opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. L'Ente agevolerà la Banca per quanto possibile nell'assolvimento di tale incombenza. Copia del "quadro di raccordo", corredato dell'elenco degli ordinativi ineseguiti, sarà trasmessa all'Ente in plico raccomandato.

L'Ente dovrà darne benestare alla Banca oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data d'invio del "quadro di raccordo".

Trascorso tale termine la Banca resterà sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

ART. 14 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i valori e i titoli di proprietà dell'Ente. A richiesta dell'Ente saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

ART. 15 COMPENSI - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Nessun compenso è dovuto dall'Ente alla Banca per l'esecuzione del servizio di cassa, salvo il rimborso, con regolare mandato, di tutte le spese vive sostenute (postali, telegrafiche, di bollo). Nessun rimborso spese è dovuto dall'Ente alla Banca per la tenuta dei conti. Per tutte le operazioni e i servizi resi dalla Banca, non strettamente connessi con il servizio di cassa, la Banca applicherà le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria.

ART. 16 OPERAZIONI DI PERTINENZA ESTERA

La Banca cura la gestione delle operazioni di pertinenza estera, comprendente introiti e pagamenti, anche mediante aperture di credito documentarie, applicando, per queste operazioni, le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria. I bonifici disposti direttamente dall'Unione Europea saranno accreditati all'Ente senza l'applicazione di commissioni. La Banca porrà a disposizione dell'Ente, senza alcun compenso, gli Uffici specializzati in materia valutaria anche per ogni necessità di assistenza o consulenza e per quanto altro possa interessare l'efficiente funzionamento del servizio oggetto del presente articolo.

Art. 17 – RECESSO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'ASI si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o Pec, ove non ritenesse congrue le proposte dell'Istituto Cassiere, in conseguenza dell'attuazione di nuove norme di legge o regolamenti, per le procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente i tempi ed i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all'ASI, e comunque per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, restituire i titoli e valori depositati a custodia, qualora esistenti.

Inoltre, qualora l'Istituto Cassiere mutasse la propria struttura organizzativa o il proprio assetto societario per fusioni, incorporazioni, ecc., si applicherà l'art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASI può dichiarare la decadenza e la conseguente risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- a. gravi e/o ripetute inadempienze dell'Istituto Cassiere nell'esecuzione delle obbligazioni assunte;
- b. revoca all'Istituto Cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- c. fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'Istituto Cassiere;
- d. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. riduzione del numero delle agenzie/sportelli/personale dedicato, indicato in sede di offerta;
- f. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- g. violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto d'integrità, sottoscritto dall'Istituto Cassiere in sede di gara, ai sensi dell'art.1 comma 17 Legge 190/2012.

Al di fuori delle ipotesi suddette l'ASI, in presenza di inadempienze che compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contestazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo per sanare l'inadempienza o presentare le proprie giustificazioni.

Decorso il termine assegnato, senza che sia sanato l'inadempimento, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASI, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, restituire i titoli e valori depositati a custodia, qualora esistenti.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei documenti contabili, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori regolarmente affidatigli.

L'Istituto Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto nel Contratto.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto. La cessione della Contratto è nulla ad ogni effetto.

In ragione della particolarità della prestazione e del rapporto fiduciario intrattenuto con l'ASI nonché dei vincoli di riservatezza che ne derivano, è altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto del presente Capitolato ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del Contratto stessa, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 21 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.